

PATENTE

DA

GUARDIA CAMPESTRE.

DIPARTIMENTO

d / *Olona*

N.º *114*

CONNOTATI.

Età

Statura

Capegli

Fronte

Sopracciglia

Occhi

Naso

Bocca

Barba

Mento

Viso

Colorito

Marche particolari

Firma del Patentato.



REGNO D' ITALIA.



*Noi Giovanni Villa Cavaliere del Reale Ordine
della Corona di Ferro, Prefetto di Polizia d'Olona*

Viste le carte registrate al nostro Protocollo sotto i/N.º *18194*
dalle quali consta la probità di *Almasio Marco giuseppe*
di professione nativo di dipartimento
d e domiciliato in dipartimento
d , non che la di lui nomina regolarmente eseguita
ed approvata in Guardia campestre d

pei terreni della Comune di Legnano

Autorizziamo colla presente il detto
ad esercitare nell' estensione de' luoghi suindicati le funzioni e le prerogative
delle Guardie campestri ne' modi e sotto gli obblighi prescritti dal Reale
Decreto 13 settembre 1811, ed invitiamo tutti i pubblici funzionarj a
riconoscerlo in tale qualità, subito che nel termine di otto giorni da questa
data sarà stato istallato dal Giudice di pace sedente in
e non più tardi di altri otto giorni dalla sua istallazione si sarà fatto
iscrivere presso il Comandante di Gendarmeria stazionato a

Data a Milano li ventisei Agosto 1881



Il *Prefetto*
M. B.

Per Il Segretario Generale,
M. B.

Tassa lire due compreso il bollo.

Oggi giorno 18 ha avuto luogo
nelle forme regolari, ed a tenore dell' art. 6 del Reale Decreto
13 settembre 1811 la prestazione del giuramento e l' istallazione
del suddetto avanti di Noi
Giudice di pace sedente in

Gratis.

Oggi giorno 18 il detto
si è presentato a Noi
Comandante la Gendarmeria Reale del Circondario
di , ed è stato iscritto ne' nostri Registri, a
senso dell' art. 7 del Reale Decreto 13 settembre 1811.

Gratis.

<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>
<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>	<i>Vista da Noi del Comune di oggi giorno gennaio 18</i>

ESTRATTO del Decreto Reale 13 settembre 1811 per ciò che riguarda le funzioni e le prerogative delle Guardie campestri.

TIT. I, art. 9. Nel mese di gennaio di ciascun anno posteriore a quello in cui la patente sarà stata rilasciata, deve questa farsi vidimare gratuitamente dal Commissario di Polizia, e dove non esiste, dal Podestà o Sindaco del Comune. La mancanza di tale vidimazione, che non sarà accordata nè dopo il mese suddetto, nè a chiunque abbia cessato dall'impiego per qualsivoglia tempo o motivo, rende nulla la patente, ed obbliga la Guardia mancante, che intendesse di continuare nelle sue funzioni, a giustificarsi e a riportarne un'altra.

10. Le Guardie campestri nell'esercizio delle loro funzioni potranno andare armate di fucile o carabina e di sciabola corta. Esse porteranno sul braccio sinistro per distintivo del loro impiego una piastra di metallo od una fascia di stoffa verde, nella quale sarà inscritto il proprio nome e la propria qualità, non che il nome del Comune o del particolare da cui dipendono.

TITOLO II.

Delle funzioni delle Guardie campestri.

11. Le Guardie campestri sono Ufficiali di Polizia giudiziaria, e come tali sono incaricate di scoprire, ciascuna nel territorio pel quale è patentata, i delitti e le contravvenzioni che attentassero alle proprietà rurali.

Faranno processi verbali o relazioni ad oggetto di far constare la natura, le circostanze, il tempo e il luogo dei delitti e delle contravvenzioni, come anche le prove e gli indizj che avranno potuto raccogliere.

Terranno dietro alle cose trafugate nei luoghi dove saranno state trasportate, e le porteranno in sequestro; ma non potranno però introdursi nelle abitazioni, negli opificj, nei fabbricati, nei cortili adiacenti e nei recinti, se non in presenza o del Giudice di Pace o del suo supplente, o del Commissario di Polizia, o del Podestà o Sindaco del Comune, o di alcuno dei Savj od Anziani Municipali, ed il processo verbale che dovrà esserne steso, sarà firmato da quello in presenza del quale sarà stato fatto.

Arresteranno e tradurranno avanti il Giudice di Pace più vicino, od il Commissario di Polizia, o il Podestà o Sindaco del Comune, qualunque individuo colto in flagrante delitto o in casi simili al flagrante delitto, inseguendo il fuggitivo che tenti di occultarsi o sottrarsi alla forza, anche fuori dei rispettivi territorj e dentro le case, abitazioni e fabbriche pubbliche e private. A questo effetto si faranno prestare sussidio dal Podestà o Sindaco che non potrà recusarlo.

12. Le Guardie campestri rimetteranno i loro processi verbali, o faranno le loro relazioni entro 24 ore alla Cancelleria del Giudice di Pace, e ove questa non risieda nel Comune stesso, al Commissario di Polizia, e in sua mancanza, al Podestà o Sindaco locale, da cui si procederà tosto conformemente all'articolo 39 del Codice di Procedura.

L'obbligo di far registrare questi atti nei termini e modi prescritti dagli articoli 89 e 152 del nostro Decreto 21 maggio 1811 incomberà al Cancelliere del Giudice di pace, a cui verranno rimessi a contare dal giorno della loro ricevuia in ufficio, e sotto le pene portate dall'art. 107 del Decreto medesimo.

Gli atti suddetti potranno anche essere scritti, registrati e ricevuti in carta senza bollo, ma vi sarà luogo a promuovere la riscossione dell'analogo diritto contro le parti condannate nello stesso modo che è prescritto per quello del registro all'art. 152, § 1 del Decreto 21 maggio suddetto.

13. I Sottufficiali di Gendarmeria potranno, per tutti gli oggetti importanti ed urgenti, mettere in requisizione le Guardie campestri d'un cantone, e gli Ufficiali quelle d'un distretto per secondarli nella esecuzione degli ordini che essi avranno ricevuti, o pel mantenimento della polizia e della tranquillità pubblica; ma saranno tenuti d'avvertirne i Podestà o Sindaci, i Viceprefetti ed i Prefetti, facendone loro conoscere i motivi generali.

14. Gli Ufficiali, i Sottufficiali di Gendarmeria invieranno ai Commissarij di Polizia ed ai Podestà o Sindaci dei Comuni, per essere trasmesse alle Guardie campestri, le descrizioni personali dei malfattori, disertori, cospiratori refrattarij, od altri individui ch'essi avranno ordine di far arrestare.

Art. 15. Le Guardie campestri saranno tenute d'informare il rispettivo Commissario di Polizia, o Podestà o Sindaco, e questi gli Ufficiali o Sottufficiali di Gendarmeria di tutto ciò che scopriranno di contrario al mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica: esse gli daranno notizia di tutti i delitti avvenuti nei rispettivi territorj, e lo preverranno di qualunque individuo straniero al Comune, che si stabilisca nel medesimo.

TITOLO III.

Della responsabilità, dipendenza e rimozione dall'impiego delle Guardie campestri.

16. Le Guardie campestri saranno responsabili dei danni ove trascurino di presentare entro 24 ore i processi verbali, o fare le relazioni dei delitti o delle contravvenzioni da loro rilevate.

17. Per le funzioni che esercitano come Ufficiali di polizia giudiziaria a norma dei precedenti articoli 11 e 12, esse sono sotto la sorveglianza dei Procuratori Regj, salva nel resto la loro subordinazione ai Commissarij di polizia, Sindaci, Podestà e Viceprefetti rispettivi, i quali invigileranno parimente sulla loro condotta, e ne renderanno conto alla autorità da cui sono patentate.

18. Gli Ufficiali e Sottufficiali di Gendarmeria si assicureranno, nelle loro visite, se le Guardie campestri adempiono esattamente le funzioni di cui sono incaricate, ed informeranno i Viceprefetti o Prefetti di ciò che avranno rilevato sulla condotta e sullo zelo di ciascuna d'esse.

19. Le Guardie campestri, che mancano d'esattezza o fedeltà nell'adempimento degli obblighi loro imposti dal presente Decreto, possono essere private della patente, dietro ordine dell'autorità che l'ha emessa, ed inhabilitate ad ogni ulteriore esercizio, salvo le pene prescritte dalle leggi, e dai regolamenti per gli abusi d'ufficio e le altre mancanze gravi o dolose.

20. Fuori del suddetto caso le Guardie campestri comunali non vengono rimosse dal loro impiego che per determinazione del Consiglio del rispettivo Comune debitamente approvata. Potranno nondimeno esserne sospese dal Podestà o Sindaco del Comune stesso, che ne renderà conto al Prefetto.

21. I particolari che licenzieranno le loro Guardie campestri saranno tenuti di darne avviso entro otto giorni al Commissario di Polizia, Podestà o Sindaco del Comune in cui erano impiegate, sotto pena di lire dieci di multa in ogni caso di contravvenzione.

22. Cessando un individuo dalle funzioni di Guardia campestre, sia nei modi indicati dai tre precedenti articoli, sia per la mancanza dell'annuale vidimazione prescritta dall'art. 9 o per qualunque altra causa, il Commissario di Polizia, e dove non esista, il Podestà o Sindaco del Comune dovrà tosto avvertirne l'Ufficiale o Sottufficiale della Gendarmeria, ed il Giudice di Pace del Circondario, come anche il Viceprefetto del Distretto, e l'Autorità dipartimentale, da cui la Guardia stessa era patentata, la quale Autorità è incaricata di ritirarne la patente.

TITOLO IV.

Disposizioni particolari.

23. Le Guardie campestri che arresteranno dei cospiratori refrattarij, dei disertori, dei fuggitivi dalle carceri o dai luoghi di pena, e qualunque altro delinquente, conseguiranno i premj e le gratificazioni che competono in simili casi alla Gendarmeria Reale.

24. Le Autorità dipartimentali menzionate all'articolo 5, sulle informazioni dei Viceprefetti, Podestà o Sindaci, Commissarij di Polizia, Ufficiali e Sottufficiali di Gendarmeria, indicheranno all'Amministrazione dei boschi quelle fra le Guardie campestri del rispettivo Dipartimento che per la loro buona condotta e per i loro servizi meriteranno di essere chiamate alle funzioni di Guardie dei boschi.

Regno D'Italia

li 17. Apr. 1812

L' Assistente al Consiglio di Stato

Vice - Prefetto di Gallarate

M.^{re} Sindaco di Legnano

Col mio foglio l. corr. N.º 3245. le ho trasmesso le patenti e costesse
quadre campestri e la invito a farmi tenere iannotati per pareri
delle medesime, non che a li. importo delle patenti sud.

Dovendo io rassegnare al S.^{ro} Pref. di Saluggia il conto delle tasse
per le patenti dal medesimo rinvenute, io la prego, S.^{ro} Sindaco, a
voler sollecitare la trasmissione delle li. dovute da codeste quadre
campestri, in un coi di loro corrispondenti annotati per pareri.

Ho il piacere di salutarla con distinta stima

M. Dezza

A. 170.
P. li 28.embre 1811.

Dipartimento
d' Olona

Legnano li 14. Settembre

1817.

Distretto IV.

Il Sindaco

Cantone I

DELLA COMUNE DI LEGNANO, con LEGNARELLO.

al Sig. Assistente al Consiglio di Stato Vice-Pref. di Gallarate.

Nel trasmetterle, Sig. Assistente, le L. 4. imposte delle due Botteghe delle Guardie Campestri di questa Comune, e le connotati personali della di Casa' Lodovico, mi occorre di farle presente, che l'Almario si e' esaurito per circostanze sue particolari. Sada' pertanto della di Lei compiacenza l'addittarmi come debba in proposito regolarli; in attenzione di che mi prego di rinnovarle la mia piu' distinta stima.

Regno D'Italia

Circolare

11. L. 7. 1814

L' Assistente al Consiglio di Stato

Vice - Prefetto di Gallarate

Mess. Sindaco di Legnano

Supra consultata dell' Capitano delle R.R. (auce S. A. T. si è degnata d'ordinare l' che le Guardie (campesiri delle comuni e dei particolari, che possiedono beni nella R. Riforma e i Guardia Boschi non possano andar armati di fucile che nel caso solo in cui vi siano chiamati per oggetti di Polizia e che tranne questo caso, non debbano portare nell' estensione della nuova angioletta altra arma che la fucioletta che trovandosi le Guardie sudd. in funzioni politiche debbano essere deviate dai distintivi che loro accorda la legge; che le Guardie (campesiri e i Guardia Boschi non possano mai portare il fucile carico di munizione di caccia).

Del comunicarle, f.º sindaco, queste superiori risoluzioni, perchè ella ne diffonda l' esegu.º, ho il piacere di salutarla con distinta stima

M. D'Angelo

ff. 177.
P. li no. 7mte 1417.

N. 167.

Regno d'Italia.

Legnano 10. Settembre 1811.

M. Sindaco.

All'Es.^{re} Tale' Lodovico di = Nevoiano =
Ed. Almajio Marco Giuseppe di = Legnano =

Nell'atto che mi è stata comunicata l'approvazione della vostra persona in Guardia Campesce di questa Comune mi fu anche trasmessa la relativa Patente, il di cui importo si è di L. 11. Italiane a vostro carico.

Vi porterete pertanto a quest'ufficio per levare la detta Patente, indi essere diretto dal Giudice di Pace Locale a prestarvi il chiesto giuramento, ed in seguito alla Stazione di Gendarmeria a norma del Reale Decreto 10. Settembre 1811.

Con tale occasione ho il piacere di salutarvi.

di dentro

Conotati Casi' Lodovico

Pla' Annis 28.

Natura media

Cappelli Castani

fronte media

Sopraciglia Castani

Occhi Ceneri

Naso profilato

Bocca media

barba Castani

Mento obliquo

Viso obliquo

Colorito forte

Macchie particolari invisibili

N.º 3240.

Regno D'Italia

Gallarate il primo settembre 181 he

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice - Prefetto di Gallarate

M.^{re} Sindaco di Legnano

Le trasmetto, M.^{re} Sindaco, D.^o 2. patenti d'anni per la Guardia
/ Campestri di questo Comune, (Casi Lodovico e Almasio Marco
Giuseppe).

Le sarò poi di lei cura di dirigere tale Guardia / campestri al
Giudice di Pace locale, e alla competente stagione di fonderla
a norma del Dec.^o in proposito.

Le trasmettermi a L. importo delle dette patenti; La
rimborso delle Guardie stesse, ella vorrà pure rimmettermi
i connotati personali delle medesime.

Cio' ad evasione del di lei foglio 9. Mag.^o per. D.^o 135., mentre ho
il piacere di salutarla distintamente

M. Doyez

ff. 16r.
D. li 6. 7^{me} 1812.

Regno d'Italia.

Legnano 9. Agosto 1911.

Il Sindaco L.

Al Sig. assistente al Consiglio di Stato Vice Prefetto di
Gallarate.

Nella seduta di questo Consiglio Comunale tenuta
il giorno 17. Luglio prossimo passato sono state
nominate per Guardie Campestri giunta il superiore
mente prescritto Carlo Lodovico di Campegato e
Almario Marco Giuseppe di Legnano ambi militari
congedati, e fu loro assegnato l'onorario di L. 100.
Italiane cadauno giunta quanto e' stato approvato
dal Sig. Consigliere Prefetto d'Olona nei Conti Pre-
ventivi. Unisco pertanto l'^{relativo} estratto del Consiglio per
quelle ulteriori determinazioni, che Ella credeva del
caso, ed ho l'onore di protestarmi colla piu' distinta
stima.

N.º 2/03.

Regno D'Italia

Gallarate li 3. Luglio 1812 ce

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

Offiz. Sindaco di Legnano

In risposta al pregiato suo foglio 22. Luglio 1812. N.º. 2.
rispondo, che il Decreto 13. Luglio 1811 non esige
necessariamente che le Guardie (sompstori) sappiano leg-
gere e scrivere. Detti Art. 11. e 12. si deve faranno pro-
cessi verbali o relazioni, appronto procedendosi il caso
che una Guardia (sompstori) sia illetterata. Chi ha
qualche istruzione ha un titolo di più per essere proposto.
Ma giacchè presuppone che in cotesta comune non vi sono
che concorrenti illetterati, non vi è difficoltà che fra
questi cada la scelta prendendosi a norma dell'Art. 11.
del succitato Decreto i Veterani e i Militari in ritiro o conge-
= Dati.

201/208
S

Questa è inutile carteggia e guai che si proceda alla
proibita corrispondenza. La somma in cui è delegato ad
espertore al fine di emendare da un altro per questo oggetto
il signor Agnelli. Aut. a quale non si dare il suo ingrandi-
mento inverte

È a. di piacere di salutarla con di tanta stima
M. Bonini

N^o 113.

P^{te} Wm. Sug^o 1847

Self Induco di
Seyano
W. L. Sug^o



tt. 46.

Regno d'Italia.

Legnano 11. Giugno 1861.

M. Andaro P.

al sig. Vice Profetto.

Gallarate.

Nella seduta ^{di questo Consiglio Comunale} ~~del Comunale Consiglio~~ degli otto consanti
Giugno ho proposto allo scopo la nomina di due gran-
di rampolli, e l'apere del corrispondente onorario
giusta le Superiori sollicitazioni in proposito. Non
essendosi però presentato alcuno, che richiedesse questa
carica, re' trovandosi così facilmente, che fornito dei
voluti requisiti voglia accettarla, il Consiglio non
ha potuto prendere alcuna determinazione.

Però quindi il relativo estratto delle deliberazioni in
proposito di detto Consiglio per quelle ulteriori prescri-
zioni, che cedevano le Superiorità dell'ovveranza.
Ho l'onore frattanto di dichiararmi colla più distinta stima.

REGNO D' ITALIA.

Milano 18 febbrajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

Al Sig. *Sindaco Dr' Legnano*

Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro dell' Interno con suo pregiato dispaccio 11 andante Num. 3693 mi partecipa che dietro rapporti del Sig. Prefetto di Polizia giustificanti i motivi per cui interessa che anco cotesto Comune per varie vedute di Polizia non differisca ad approfittare delle disposizioni portate dal Reale Decreto 13 Settembre prossimo passato nella istituzione delle Guardie Campestri, sottoposto l' affare ai saggi riflessi di S. A. I. si è degnata con suo venerato Decreto 4 andante di approvare che sia ordinata l' attivazione delle Guardie suddette in cotesto Comune nel numero di *due* individui, con obbligo al medesimo di stipendiare le Guardie stesse colla minor mercede che potrà essere stabilita dietro mia approvazione.

Incaricato quindi superiormente a concorrere per l' adempimento degli Ordini della prelodata A. S. I. non posso dispensarmi dall' invitarla a tosto convocare nelle solite regolari forme cotesto Consiglio Comunale per ivi passare alla scelta degli individui destinati ad assumere l' incarico di Guardia Campestre, ed a stabilire l' annua indennità da corrispondersi a' medesimi.

Su

REGNO D'ITALIA.

Milano 18 febbrajo 1811.

IL CONSIGLIERE DI STATO

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI POLIZIA

Al Signor Prefetto di Milano

Su questi due oggetti richiamo alla di lei attenzione la Prefettizia Circolare 12 Ottobre 1811 N. 21189 tanto perchè la nomina cada su persone immuni d'ogni eccezione, fornite dei requisiti voluti dal mentovato Reale Decreto 13 Settembre 1811, preferendo i Veterani, ed i Militari in ritiro, o congedati residenti nel Dipartimento, quanto perchè la mercede da proporsi a loro favore sia regolata colla dovuta economia avuto riguardo agli altri utili che sono alle Guardie stesse compartiti negli art. 3, 10, e 23 del mentovato Decreto, e che la qualità, e quantità delle loro funzioni, e la residenza abituale de' medesimi nel Comune lasciano loro il campo d'occuparsi anche in altre operazioni estranee all'impiego, e proficue.

Attendendo colla massima sollecitudine il risultato delle deliberazioni Consigliarie per mezzo dei Signori Vice Prefetti nei rispettivi loro Distretti, e direttamente a questa Prefettura nel Distretto di Milano, ho il piacere di attestarle la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

M.B.



Al Sig. Sindaco di

Legnano

N. 77.

Letto li 16 febbrajo 1817.

2.

Si convoca nelle vicine
= lori il Consiglio Comunale
= subito a proporre
alla fetta di due mila
= vidui in guardia e
= pesti a vivere l'anno
= una indennità ai medesimi.

Franco Majneri ind.

N. 3.

Regno d'Italia.

Legnano 6. Febbrajo 1817.

M. Andrea C.

al Sig. Vice-Prefetto Distrettuale = Gallarate =

Dietro le piu' accurate pratiche posse riscontrate la
di Lei Circolare delli 4. Gennaro proximo scorso N. 15.
^{nel territorio di questa Comuna}
non esservi alcun bosco di ragione Comunale, o di
pubblici stabilimenti, a meno ^{che} non voglia comprendersi
un pezzo di Terra di P.^{re} 15. circa di Bracheva Gosciano
a Pini di ragione del L. Pio di Sant' Gerardo Amari
: usitato dalla Congregazione di "Cavita" Locale.

In ogni modo il valore steso del fondo non sarebbe
bastante per mantenere qualche anno le Guardie
Campestri, che io non ardisco di proporre, e di nomi-
: nare per ~~la~~ ^{motivi} l'accurato motivo.

Mi prego frattanto di riverirla colla piu' rispettata stima.

REGNO D' ITALIA.

Gallarate li 4. Gennajo 1812.

IL VICE - PREFETTO

Del Distretto di Gallarate Dipartimento d' Olona

Alli Signori Podestà e Sindaci del Distretto.

Richiamando ai Signori Podestà e Sindaci del Distretto l' esatto adempimento della mia Circolare a stampa 4. Novembre prossimo scorso N.° 3575. debbo ora dietro altra Prefettizia Ordinanza 28. Dicembre prossimo scorso invitare, gli stessi Signori Podestà e Sindaci massime quelli che sono tuttavia deficienti di riscontro, di trasmettermi il chiesto Elenco de' Boschi di ragion Comunale o di Stabilimenti pubblici comprendendo anche quelli che possano appartenere ai Beneficj Ecclesiastici, esclusi quelli di *jus* Padronato

Ove poi i Comuni e Stabilimenti pubblici, avessero in proprietà de' Boschi, procederanno i Signori Podestà e Sindaci entro il corrente Gennajo alla nomina delle rispettive Guardie, che mi verrà successivamente rimessa, ed eseguiranno in quella parte che da loro dipende il prescritto dal Reale Decreto 27. Maggio e successivo 25. Giugno 1811., diffidandoli che spirato il detto termine, il Sig. Conservatore de' Boschi proporrà all' Amministrazione de' medesimi le Guardie necessarie da provvedersi a loro spese, ed intanto disporranno che in tale intervallo i detti Boschi non sieno in preda alla devastazione.

Rimangono poi colla presente prevenuti i Signori Podestà e Sindaci ed egli- no si faranno carico di prevenire nella propria Comune le Amministrazioni di Stabilimenti pubblici, le Congregazioni di Carità, i Beneficiati della sovrandicata natura, non essere loro lecito per conto alcuno di vendere, far eseguire, accordare o permettere dei tagli sia d' alberi che di legna cedua comunque maturi e regolari, fossèro ben anche precedenti da Contratti anteriori al suddetto Decreto, senza che abbiano ottenuto un espressa autorizzazione.

Qualora esistano contratti di simile natura riterranno i Signori Podestà e Sindaci (per quanto concerne il proprio Comune) di tosto farli conoscere al suddetto Sig. Conservatore, e ne daranno conforme ingiunzione alle Amministrazioni di Stabilimenti pubblici, alle Congregazioni di Carità, ed ai Beneficiati come sopra, e dovranno pure riunire e consegnare contro ricevuta agli Agenti Boschivi le Mappe, Piani, misure, consegne, ed altri ricapiti tendenti a dimostrare la quantità, qualità, e situazione dei Boschi rispettivi,

Persuasos che ognuno de' Signori Podestà e Sindaci di questo Distretto si farà carico della piena esecuzione di quanto resta qui sopra prescritto, mi prego di attestar loro la mia distinta stima.

R O S S I

L

Legnano

N. 5.

Pro li q. Gennaio 1817.

Pres. le delite informazioni si rife-
tri di conservata.

#